



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale Crotone

direzione generale@pec.asp.crotone.it

Oggetto: Invito n. 250-2021 – Segnalazione n. 102-2020 relativa alla qualificazione tematica del domicilio digitale

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prott. AgID nn. 12616 del 20/10/2020 e 12619 del 21/10/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 16, co. 12, del DL 179/2012: *“Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.

Il mancato inserimento nell'elenco previsto ex art. 16, co. 12, del DL 179/2012 dell'indirizzo P.E.C. della Pubblica Amministrazione di appartenenza al quale pervengono le notifiche telematiche inviate dagli Uffici Giudiziari e procedere alla comunicazione dei dati dei soggetti da abilitare effettuando direttamente la registrazione o la modifica dei dati dei soggetti suddetti impedisce le comunicazioni e le notificazioni in modalità telematica.

Allo stato attuale codesta Azienda non risulta aver fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti di questa Agenzia di cui al prot. n. 12916 del 26/10/20, sollecitata con nota prot. n. 15219 del 02/12/20.

Appare ora necessario richiamare il contenuto della nota Ministero della Giustizia di cui al prot. n. 34901 del 29/10/20, indirizzata per conoscenza alla Direzione Generale di codesta ASP: *“si comunica che, ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L. 179/12 e succ mod, il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art 1, c.2, del D. L.gvo 165/2001) comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica.*

Per richiedere il censimento, secondo le modalità indicate nell'art. 9 bis delle specifiche tecniche di cui al DM 44/2011, è necessario che la Pubblica Amministrazione invii formale richiesta tramite modello specifico reperibile sul Portale dei Servizi Telematici nella scheda pratica “Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte della Pubbliche Amministrazioni (art. 16 c. 12 DL 179/12)”, dove sono anche descritte le modalità operative a disposizione di una Pubblica Amministrazione per comunicare i dati relativi ai propri dipendenti/avvocati.

Tuttavia, questa Direzione Generale si limita ad inserire i soggetti pubblici dietro specifica domanda degli interessati, secondo la normativa in materia, non avendo alcuna competenza in ordine alla mancata iscrizione, come peraltro precisato anche da una recentissima sentenza del TAR Lazio (n.4217 del 27 aprile 2020).

Infine, come è noto all'Autorità in indirizzo, si rileva che, ai sensi dell'art. 28 d.l. 16 luglio 2020 n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, nelle more del censimento nel registro in esame, è possibile validamente notificare atti alla Pubblica Amministrazione non ancora censita utilizzando il domicilio digitale della medesima esposto nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi”.

In considerazione che con detta nota, indirizzata anche a codesto Ente, si è ritenuto che il Ministero intenda anche fornire allo stesso Ente indicazioni operative al fine di poter effettuare la comunicazione dei previsti dati in Reginde, pertanto si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e

si invita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché sia inserito il proprio indirizzo P.E.C. in Reginde, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.